



COMUNE DI CAMPONOGARA

Provincia di Venezia

III° Settore - Area di Vigilanza

Piazza Marconi, 30 30010 Camponogara (Venezia)

Tel. 041/5139944 - Fax 041/5139952

E- Mail: polizialocale@comune.camponogara.ve.it

ORDINANZA N. 74

Camponogara, 31.10.2007

Prot. n. 19291

Responsabile dell'U. O. e del procedimento: Com. Maurizio Cassandro

MISURE DI LIMITAZIONE AL TRAFFICO

DAL 29 OTTOBRE 2007 AL 13 DICEMBRE 2007 E DAL 4 GENNAIO 2008 AL 30 MARZO 2008

- ECCEPITO:**
- giovedì 1 e venerdì 2 Novembre 2007
 - martedì e giovedì grasso - Carnevale 2008
 - da giovedì 20 Marzo 2008 a lunedì 24 Marzo 2008
 - in caso di sciopero del trasporto pubblico locale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Premesso

- che il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 – che recepisce le Direttive Europee 99/30 e 00/69 – ha fissato il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM₁₀) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- che alla data del 9 Ottobre 2007 il numero di giorni di superamento del sopraccitato valore limite – registrato a partire dal 1 Gennaio 2007 dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia – ha raggiunto quota 106 (rispetto ai 35 consentiti dalla legge sull'anno civile);

Ritenuto

che il numero di superamenti del sopraccitato valore limite per la protezione della salute umana rappresenti una pesante condizione di inquinamento atmosferico e che – in considerazione della prossima stagione autunno/invernale caratterizzata da condizioni meteorologiche statisticamente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti – è necessario intervenire al fine di prevenire ulteriori episodi di superamento di tale valore limite;

Visto

- il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11.11.2004 che ha classificato i Comuni della regione in zona A, B o C per le diverse tipologie di inquinanti e ha effettuato una rassegna delle misure ed azioni per il risanamento e il miglioramento della qualità dell'aria stabilendo le misure di limitazione al traffico tra quelle *"messe in atto al fine di impedire il superamento dei 35 giorni all'anno in cui le PM₁₀ risultino eccedere l'indicatore di effetto acuto espresso dalla media giornaliera"*;
- che in data 11.10.07 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Venezia per concordare le misure di contenimento del traffico nell'inverno 2007 - 2008;

Vista

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 approvata nella seduta del 29.10.2007."Atto di indirizzo: Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici da attuarsi dal 29 Ottobre 2007 al 30 Marzo 2008 e domeniche ecologiche", con la quale viene prevista la limitazione alla circolazione ai veicoli non catalizzati dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:00, nonché vengono individuate tre domeniche ecologiche nelle giornate del 02.12.2007 con chiusura della Piazza Mazzini, del 06 e 20.01.2008 con chiusura di Piazza Matteo Vanzan, demandando al Comando Polizia Locale l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti a detto provvedimento;

Visti

- l'art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che i Comuni possono limitare temporaneamente la circolazione veicolare nell'ambito dei centri abitati per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

- gli artt. 5, comma 3, e 37 del D.Lgs. n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada;

- il Decreto del Ministero Ambiente 21 aprile 1999, n. 163, che individua i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'art.7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA

- a) La sospensione della circolazione ai veicoli a motore dalle ore 8,00 alle ore 19,30 di Domenica 02 Dicembre 2007 in Piazza Mazzini, tratto compreso tra Piazza Donatori e parcheggio antistante il Municipio;
- b) La sospensione della circolazione ai veicoli a motore dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di Domenica 06 e Domenica 20 Gennaio 2008 su tutta la Piazza Matteo Vanzan, strada perimetrale compresa tra l'accesso carraio delle scuole elementari e la cartoleria Michelangelo;
- c) Di istituire inoltre le seguenti misure di limitazione al traffico:

I. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI VEICOLI NON CATALIZZATI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00

dal 29 Ottobre 2007 al 13 Dicembre 2007 e dal 04 Gennaio 2008 al 30 Marzo 2008, nella porzione di territorio comunale identificata al successivo punto II, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate.

ECCEZZO:

- giovedì 1 e venerdì 2 Novembre 2007
- martedì e giovedì grasso - Carnevale 2008
- da giovedì 20 Marzo 2008 a lunedì 24 Marzo 2008
- in caso di sciopero del trasporto pubblico locale

SONO ESCLUSI DA TALE DIVIETO I VEICOLI CONDOTTI DAI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAMPOGARA.

Divieto di circolazione alle seguenti categorie di veicoli a motore - di qualsiasi uso - a combustione interna:

- a) autovetture, come individuate all'art. 54, lettera a, del D.Lgs n. 285/1992, alimentate gasolio e immatricolate prima del 1° Gennaio 1997 o comunque e non rispondenti alla normativa 94/12/EC (Euro II);

- b) autoveicoli, come individuati all'art. 54, lettere b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,¹ del D.Lgs n. 285/1992, alimentati a gasolio e immatricolati prima del 1° Ottobre 1997 o comunque non rispondenti alla normativa 91/542/EEC Stage II, salvo specifica documentazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile attestante l'installazione di Filtro Anti Particolato;
- c) autovetture individuate all'art. 54, lettera a del D.Lgs. n. 285/1992, alimentate a benzina e immatricolate prima del 01/01/1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EEC (Euro I) (non catalizzate);
- d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati prima del 07/1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/CE.

II. AREA SOTTOPOSTA ALLE LIMITAZIONI

Le limitazioni della circolazione stradale di cui al precedente punti I si attuano all'interno dell'area ricadente nel centro abitato del Comune di Camponogara.

III. ECCEZIONI

Sono escluse dai divieti di cui al precedente punto I le seguenti categorie di veicoli:

- 1) veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano;
- 2) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico).
- 3) veicoli con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling), nonché i veicoli in servizio di car sharing;
- 4) gli autobus, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con o senza conducente;
- 5) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- 6) veicoli utilizzati nell'ambito di cerimonie nuziali o funebri e al seguito, muniti di titolo autorizzatorio;
- 7) veicoli al servizio di portatori di handicap – munite di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503 – e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato ad esigenze di questi ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, etc., riportate l'indirizzo, l'orario e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc., ed ogni altro elementi utile all'individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo;
- 8) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso; per l'eventuale circolazione in assenza della persona che legittima il transito del veicolo, è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, corredata da autocertificazione redatta su apposito modulo in distribuzione presso la Polizia Locale e l'Ufficio Relazione con il Pubblico del Comune di Camponogara;
- 9) veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- 10) veicoli degli operatori sanitari e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");
- 11) veicoli con targa straniera condotti da non residenti in Italia;
- 12) veicoli utilizzati, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, ivi inclusi i veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs 494/96, 528/99 per sopralluoghi di cantieri di urgenza, da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio";
- 13) veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale Comunale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Di-

¹ Autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

plomatico aventi targa di immatricolazione C.D., del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC; veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento; i veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio; veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'apertura e la chiusura dell'attività;

14) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto;

15) gli autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;

16) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;

17) veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui opera da cui risulti che la sede dell'azienda, dell'ente o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto. Le predette situazioni dovranno essere opportunamente documentate con apposita autocertificazione del lavoratore e dichiarazione del datore di lavoro, redatte secondo la modulistica in distribuzione presso la Polizia Locale e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Camponogara;

18) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;

19) veicoli dei giornalisti muniti del contrassegno rilasciato dalla Polizia Locale, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'esercizio della professione;

20) veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia (Motorizzazione Civile) nonché veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida;

21) veicoli convocati per le operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita prenotazione presso l'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia (Motorizzazione Civile) e presso le officine autorizzate, limitatamente al giorno ed al percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;

22) veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio").

23) veicoli di agenti di commercio muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa;

24) veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti e a procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;

25) gli autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto in conto proprio e/o conto terzi intestati a imprese per l'esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali, o per il trasporto di attrezzature di lavoro, limitatamente all'esercizio della propria attività (con le modalità del successivo punto IV, titolo autorizzatorio);

26) veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e uscita del minore, muniti di "Titolo autorizzatorio" da documentare con le modalità del successivo punto IV e con l'attestazione dell'orario da parte del Dirigente/Responsabile scolastico;

27) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada limitatamente al percorso della manifestazione (muniti di titolo autorizzatorio), nonché dei veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico di cui alla DGRV 3748 del 26/11/2004, muniti di titolo autorizzatorio dal quale si evinca l'iscrizione negli appositi registri tenuti dalle Associazioni riconosciute ed aderenti alla specifica Federazione internazionale, di cui al punto 2 della citata DGRV 3748/2004;

28) veicoli omologati EURO IV sia benzina che diesel, conformi a specifiche Direttive Europee (la sigla della direttiva compare nella sezione 2 rigo V.9 della carta di circolazione ed è spesso integrata con ulteriore specifica nella sezione 3 della carta di circolazione); veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP), omologati con le indicazioni riportate nell'allegato "A" (sigle di omologazione) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

29) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa-impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l'inizio e la fine degli allenamenti, muniti di chiara identificazione (logo della società) e di titolo autorizzatorio da documentare con le

modalità previste al successivo punto IV e con l'attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva.

IV. ACCERTAMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATORIO

Il titolo autorizzatorio dei soggetti previsti dai precedenti punti 5), 6), 8), 10), 12), 17), 22), 25), 26), 27) e 29) è costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Essa dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art.43 dello stesso T.U..

V. BOLLINO BLU

Le auto munite di bollino blu sono comunque soggette alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza.

VI. PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO

Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Camponogara provvederà a rendere nota al pubblico la presente ordinanza, mediante la collocazione di segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.n.285/92).

L'ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Camponogara per gg.30.

Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Camponogara.

VII. SANZIONI

I trasgressori sono passibili delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, comma 13 del D.Lgs.n.285/92, Nuovo Codice della Strada.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del D.Lgs.n.285/92 Nuovo Codice della Strada, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Veneto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è, altresì, ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada.

IL COMANDANTE
Maurizio Cassandro

Allegato "A": sigle omologazione dei veicoli dotati di filtro anti particolato (FAP)

2H9HZA 2K9HZA
2J9HZA 2D9HZA
3ARHSB 3A9HZC
3CRHSB 3C9HZC
3HRHSB 3H9HZC
3ERHSB 3E9HZC
3CRHRH 3ARHRH
3ERHRH 3HRHRH
3E9HZC/N4 3ERHSB/N4
3HRHRH/N4 6D9HZC
3G9HZC 6E9HZC
6DRHRH 6DRHRE
6ERHRH 8B4HXF
6ERHRE 8E4HXF
8C4HXF 9D4HXB
8F4HXF 9D4HXG
9D4HXE EBRHME
EBRHTB EB4HWG
EB4HWB EB4HWB/N5
EBRHTB/N5 DC4HXB;
EB4HWG/N5 DE4HXB;
DC4HXE; DCRHSB;
DE4HSE; DERHSB;
DCRHSE; EB4HWB/N5
DERHSE OEZFA07EST02NH
OEZFA07EST02N 9U4HZJ
9U4HXG 9URHSB
9U4HXE